

SCHEMA DI ACCORDO QUADRO

REALIZZAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DI CORSIE PREFERENZIALI, ALL'INTERNO DEL TERRITORIO DI ROMA CAPITALE. CIG 7319156699

Con la presente scrittura privata tra **Roma servizi per la mobilità S.r.l.**, con sede in Roma, Via di Vigna Murata n. 60, Codice Fiscale e Partita IVA n. 10735431008, di seguito brevemente indicata come Roma Servizi, in persona del, nato a il, nella qualità di, domiciliato per la carica e ai fini del presente atto ove sopra, Società *in house* interamente partecipata da Roma Capitale,

e

dall'altra parte la società, con sede in, Via, Codice Fiscale e Partita IVA n., di seguito brevemente indicata come Appaltatore, per la quale interviene il, nato a, il, nella qualità di, domiciliato per la carica ed ai fini del presente atto ove sopra, si conviene e stipula quanto segue.

Premesse

- Roma Capitale - Dipartimento Mobilità e Trasporti – Direzione Trasporto Pubblico Locale ed Infrastrutture – ha affidato a Roma Servizi, con disciplinari d'incarico approvati con Determinazioni Dirigenziali numero repertorio QG/1025/2017 e numero repertorio QG/1028/2017 del 21/11/2017, le attività relative a: redazione della progettazione esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, collaudo, svolgimento dei compiti di responsabile del procedimento, di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione, nonché funzioni di stazione appaltante, per la realizzazione e messa in

sicurezza di specifiche corsie preferenziali nei tratti: a) Via Emanuele Filiberto, Via Quinto Publicio – Via Orazio Pulvillo; b) Viale Libia - Viale Eritrea; Via di Val Melaina; Via Nomentana – Via Val D’Aosta;

- Roma Servizi, nell’ambito della propria attività, potrebbe ricevere eventuali ulteriori incarichi da Roma Capitale per lo svolgimento delle medesime attività relativamente ad ulteriori corsie preferenziali;
- l’Accordo Quadro con un unico Operatore Economico, ai sensi dell’art. 54, comma 3, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., si pone quale unico strumento idoneo, atteso da un lato, il carattere di ripetitività e di serialità dei lavori da realizzare in un determinato arco temporale, con una serie di interventi non preventivati nel numero ma secondo i finanziamenti di Roma Capitale e dall’altro la necessità di garantire, in funzione del superiore interesse pubblico, la semplificazione delle procedure e il contenimento dei costi, ma soprattutto la riduzione della tempistica di aggiudicazione degli appalti, nonché l’uniformità dei materiali e delle tecniche realizzative necessaria per la semplicità della successiva attività manutentiva;
- Roma Servizi, con bando di gara n. 9/2017, ha indetto la procedura aperta ai sensi dell’art. 60, del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii., per l’affidamento delle attività di realizzazione e/o messa in sicurezza di corsie preferenziali, all’interno del territorio di Roma Capitale, mediante la conclusione di un Accordo Quadro, come da Provvedimento autorizzativo dell’Amministratore Delegato n. 22 del 22 dicembre 2017.
- all’esito del previsto procedimento, l’appalto suindicato è stato aggiudicato alla società con

- l'Aggiudicatario, contestualmente all'offerta ha dichiarato di aver attentamente preso conoscenza di tutte le condizioni e le clausole contenute negli atti della procedura di gara e di tutte le circostanze di tempo, di luogo e di fatto, che possono influire sull'esecuzione delle attività stesse e sulla formulazione del prezzo;
- occorre quindi procedere alla stipulazione dell'Accordo Quadro.

ART. 1 – PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2 - OGGETTO

1. Roma Servizi affida all'Appaltatore, che accetta senza riserve né eccezione alcuna, i lavori di realizzazione e messa in sicurezza di corsie preferenziali all'interno del territorio di Roma Capitale, con le modalità e alle condizioni contenute nell'Accordo Quadro e nei documenti di gara, allegati al bando di gara n. 9/2017, accettate dall'Appaltatore con l'offerta del
2. Il presente Accordo Quadro disciplina, ai sensi dell'art. 54 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., in relazione ad una pluralità di interventi non preventivati nel numero e nell'ubicazione, le condizioni generali dei contratti applicativi da stipulare eventualmente nel periodo di validità e fino alla concorrenza dell'importo dell'Accordo Quadro stesso, indicati nei successivi articoli 3 e 4.
3. L'Appaltatore si impegna a stipulare i contratti applicativi ove richiesto da Roma Servizi, e ad eseguire le relative prestazioni a perfetta regola

d'arte, nel rispetto di tutte le leggi e le disposizioni vigenti o entrate in vigore durante l'attuazione dell'Accordo Quadro.

4. I lavori potranno consistere, a titolo meramente esemplificativo, e come sarà meglio precisato nei singoli progetti esecutivi e relativi contratti applicativi, in:

- allargamenti, riprofilature e rifacimento delle banchine di fermata delle linee TPL;
- rifacimento pavimentazione delle banchine di fermata;
- interventi di abbattimento barriere architettoniche;
- rifacimento e adeguamento della segnaletica orizzontale e verticale;
- realizzazione in opera di un cordolo fisico a protezione della corsia preferenziale;
- fornitura ed installazione in opera di un cordolo in gomma a protezione della corsia preferenziale;
- ripristino pavimentazione stradale;
- rifacimento ed adeguamento degli impianti semaforici;
- rifacimento ed adeguamento degli spartitraffico;
- installazione in opera di calotte e borchie in gomma a protezione della corsia preferenziale;
- protezione delle banchine con parapetonali.

ART. 3 – DURATA

1. L'Accordo Quadro ha la durata di tre anni dalla data di sottoscrizione.
2. Il suddetto termine di validità viene stabilito indipendentemente dal raggiungimento, mediante i singoli contratti applicativi, dell'importo contrattuale complessivamente preventivato di cui al successivo art. 4, e

salvo invece che lo stesso importo venga raggiunto in un termine inferiore. In quest'ultima ipotesi l'Accordo Quadro si intenderà comunque cessato all'esaurimento del relativo importo.

3. L'Appaltatore dà atto della facoltà di Roma Servizi di stipulare contratti applicativi di importo complessivamente inferiore a quello dell'Accordo Quadro, senza che abbia nulla a pretendere.

ART. 4 - IMPORTO

1. L'importo complessivo massimo ammonta ad € 1.455.000,00 (unmilionequattrocentocinquantacinquemila/00), oltre IVA, così ripartito:
 - importo dei lavori a misura: € 1.389.525,00 (unmillionetrecentottantanovemilacinquecentoventicinque/00);
 - oneri della sicurezza non soggetti a ribasso di gara: € 65.475,00 (sessantacinquemilaquattrocentosettantacinque/00).
2. L'importo suindicato si intende massimo e presunto, pertanto Roma Servizi non assume alcun impegno in ordine al suo raggiungimento. Qualora non affidi interventi fino alla concorrenza di detto importo, l'Appaltatore non avrà nulla a pretendere a qualsivoglia titolo.
3. Relativamente all'Accordo Quadro ed ai singoli contratti applicativi, RSM esercita le funzioni di Stazione Appaltante e le altre attività connesse, in virtù di specifici incarichi ad essa espressamente conferiti da Roma Capitale, per il tramite del competente Dipartimento Mobilità e Trasporti. Pertanto, RSM procederà al tempestivo pagamento all'Aggiudicatario del corrispettivo fissato in ciascun contratto applicativo, subordinatamente all'erogazione a suo favore dei relativi importi ad opera di Roma Capitale.

ART. 5 – STIPULAZIONE CONTRATTI APPLICATIVI

1. Roma Servizi, contestualmente alla sottoscrizione dell'Accordo Quadro, procederà all'affidamento dei primi due contratti applicativi come di seguito indicati:

- 1° contratto applicativo “lavori afferenti la protezione delle corsie preferenziali ubicate in via Emanuele Filiberto e lungo l'itinerario via Quinto Publicio – via Orazio Pulvillo”, come descritti al capitolo 9 del Capitolato Speciale, della durata di 120 gg naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna, e dell'importo di euro, di cui euro per lavori, al netto del ribasso quotato dall'Appaltatore ed applicato sull'importo di euro 307.017,99 risultante dal computo metrico estimativo di progetto ed euro 14.466,82 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- 2° contratto applicativo “lavori afferenti la protezione delle corsie preferenziali ubicate lungo l'itinerario viale Libia – viale Eritrea, via Nomentana all'altezza via Val d'Aosta e via di val Melaina”, come descritti al capitolo 10 del Capitolato Speciale, della durata di 125 giorni dalla data del verbale di consegna, e dell'importo di euro, di cui euro per lavori, al netto del ribasso quotato dall'Appaltatore ed applicato sull'importo di euro 335.414,00 risultante dal computo metrico estimativo di progetto ed euro 16.541,93 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

4. Successivamente ai primi due contratti applicativi, non prima di 120 giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro, nel periodo di validità dello stesso e fino alla concorrenza dell'importo indicato al

precedente art. 4, saranno eventualmente sottoscritti ulteriori 2 o 3 contratti applicativi di importo analogo, e al massimo n. 2 contestualmente. Ciascun contratto applicativo riguarderà specifici interventi, rientranti nella tipologia di lavori oggetto dell'Accordo Quadro, su 2 o più corsie preferenziali aventi diversa ubicazione. L'Appaltatore prende atto che tali informazioni sono meramente indicative e che i singoli contratti applicativi saranno stipulati in base alle disponibilità economiche ed alle richieste di Roma Capitale.

5. Ciascun contratto applicativo sarà stipulato secondo le condizioni stabilite nel presente atto ed ai prezzi di cui all'elenco allegato al Capitolato Speciale, al netto del ribasso di gara. Stabilirà le prescrizioni tecniche dello specifico intervento secondo il progetto esecutivo e conterrà di regola le seguenti indicazioni:

- oggetto dell'intervento da realizzare
- consistenza e descrizione delle lavorazioni
- importo dell'intervento con indicazione delle quote relative ai lavori ed alla sicurezza
- termine per l'esecuzione.

6. La contabilizzazione degli interventi oggetto dei singoli contratti applicativi sarà a misura, sulla base delle quantità effettivamente eseguite e rilevate dal Direttore dei lavori, secondo quanto specificatamente indicato nei contratti applicativi medesimi e applicando le norme previste al capitolo 3 del Capitolato Speciale.

7. L'Appaltatore è tenuto alla sottoscrizione di tutti i contratti applicativi, pena la risoluzione del presente Accordo Quadro e l'incameramento

della cauzione definitiva di cui al successivo art. 10, nonché il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.

ART. 6 - CONSEGNA DEI LAVORI - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI - SOSPENSIONE - COLLAUDO E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

1. Dopo la stipulazione di ciascun contratto applicativo, entro i successivi 45 giorni, Roma Servizi procederà alla consegna dei lavori mediante formale verbale redatto in contraddittorio.
Qualora l'Appaltatore, senza giustificato motivo, non si presenti nel termine fissato dalla Direzione Lavori, alla consegna degli stessi, Roma Servizi potrà risolvere l'Accordo Quadro con conseguente incameramento della cauzione definitiva.
2. Per intervenute necessità o per temporanea indisponibilità delle aree, potrà essere disposta una consegna parziale dei lavori, della quale verrà redatto apposito Verbale. In tale ipotesi, la data di consegna a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultima consegna parziale.
3. L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 10 (dieci) dalla data del Verbale di consegna.
4. L'esecuzione dei lavori dovrà avvenire secondo fasi operative, tempi e impiego di risorse indicati nel Programma di Esecuzione dell'appalto consegnato dall'Appaltatore, ai sensi dell'art. 43, comma 10, del D.P.R. 207/10, su supporti informatico e cartaceo, entro 10 giorni dalla consegna dei lavori e approvato da Roma Servizi.

5. Qualora nel corso dei lavori si verificassero cause non prevedibili, che implicino modifiche al suddetto piano, queste ultime dovranno essere approvate dalla Direzione Lavori.
6. I lavori dovranno in ogni caso essere ultimati entro il termine indicato nei singoli contratti applicativi, decorrente dalla data del Verbale di consegna. L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto, a mezzo PEC, alla Direzione Lavori, l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta.
7. Il Direttore dei Lavori effettuerà i necessari accertamenti in contraddittorio con l'Appaltatore, conclusi i quali entro i successivi 10 giorni, provvederà al tempestivo rilascio del Certificato di ultimazione dei lavori. Il Certificato di ultimazione potrà prevedere l'assegnazione di un termine perentorio per il completamento di lavorazioni marginali, di piccola entità e che non pregiudicano l'uso e la funzionalità dei lavori. Il mancato rispetto di detto termine, determinerà l'inefficacia del Certificato di ultimazione.
8. Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori, insorgano circostanze che impediscano temporaneamente la prosecuzione dei lavori oggetto del singolo contratto applicativo a regola d'arte, il Direttore dei Lavori ne disporrà la sospensione dandone riscontro in apposito verbale. La sospensione potrà essere disposta anche dal RUP per ragioni di necessità o di pubblico interesse. Cessate le cause della sospensione, il RUP disporrà la ripresa dell'esecuzione e indicherà un nuovo termine contrattuale. Qualora il regolare svolgimento dei lavori sia impedito solo parzialmente, l'Appaltatore sarà tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili.

9. Per quanto qui non espressamente indicato si rimanda all'art. 4.5 del Capitolato Speciale. Per quanto concerne il collaudo, che riguarderà l'intervento oggetto di ciascun contratto applicativo e che sarà concluso entro tre mesi dalla data di ultimazione dello stesso, si rinvia all'art. 4.12 del Capitolato Speciale. E' fatta salva la possibilità di sostituire il collaudo con il certificato di regolare esecuzione, conformemente a quanto previsto all'art. 229 del D.P.R. n. 207/2010.

ART. 7 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE

1. Come stabilito all'art. 4.13 del Capitolato Speciale, per ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore è tenuto ad ottemperare agli oneri ivi indicati, è responsabile della disciplina e buon ordine nel cantiere, e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
2. L'Appaltatore, secondo quanto indicato dal Capitolato Speciale, dovrà provvedere per proprio conto a nominare, nell'ambito di ciascun contratto applicativo, un Direttore del Cantiere, il quale avrà il compito di assicurare l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.
3. Il Direttore dei Lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'Appaltatore, di esigere il cambiamento del Direttore del Cantiere e del personale per indisciplinazione, incapacità o grave negligenza.
4. L'Appaltatore sarà comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del Direttore di Cantiere e risponderà nei confronti di Roma Servizi per la malafede o la frode di quest'ultimo nella scelta dei materiali.

5. Per quanto concerne gli ulteriori obblighi dell'Appaltatore inerenti l'esposizione dei cartelli all'esterno dei cantieri, la proprietà dei materiali di escavazione e di demolizione ed i rinvenimenti, si rinvia agli articoli 4.14, 4.15 e 4.16 del Capitolato Speciale, da intendersi qui integralmente riportati.

ART. 8 – SICUREZZA E COORDINAMENTO

1. A norma dell'art. 4.9 del Capitolato Speciale, prima della consegna dei lavori dei singoli contratti applicativi, l'Appaltatore dovrà redigere e consegnare al Coordinatore per l'esecuzione, ai sensi dell'art. 100 del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.

- le eventuali proposte di integrazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento allegato al progetto esecutivo;
- il Piano Operativo di Sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza suindicato.

2. L'Appaltatore, nel caso in cui i lavori oggetto dei singoli contratti applicativi non rientrino nell'ambito di applicazione del Titolo IV "Cantieri temporanei o mobili" D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è tenuto comunque a presentare un Piano di Sicurezza Sostitutivo del Piano di Sicurezza e Coordinamento conforme ai contenuti dell'Allegato XV del citato decreto.

3. Nei casi in cui è prevista la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento, prima dell'inizio dei lavori di cui ai singoli contratti applicativi ovvero in corso d'opera, l'Appaltatore può presentare al Coordinatore per l'esecuzione dei lavori proposte di modificazioni o integrazioni al Piano di Sicurezza e di Coordinamento trasmesso, al fine

di adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Appaltatore e per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano stesso.

4. Il Piano di Sicurezza afferente il singolo contratto applicativo dovrà essere rispettato in modo rigoroso. E' compito e onere dell'Appaltatore ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che gli concernono.
5. Le gravi e ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore costituiscono causa di risoluzione dell'Accordo Quadro.
6. I singoli Piani di Sicurezza afferenti ciascun contratto applicativo ne formano parte integrante ancorché materialmente non allegati

ART. 9 - PAGAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., sul valore stimato del singolo contratto applicativo verrà calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20% da corrispondere all'Appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori. L'importo della garanzia verrà gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della Roma Servizi.

2. Con riguardo a ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto, in corso d'opera, ogni qual volta il suo credito, al lordo del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute, raggiunga la cifra di Euro 130.000,00.
3. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%. Le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale del singolo contratto applicativo.
4. Il certificato per il pagamento dell'ultima rata del corrispettivo fissato nel contratto applicativo, qualunque sia l'ammontare, verrà rilasciato dopo l'ultimazione dei lavori.
5. Il conto finale dei singoli contratti applicativi sarà redatto dal Direttore dei Lavori che lo trasmetterà al Responsabile del Procedimento entro 30 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, per la sottoscrizione da parte dell'Appaltatore entro il termine perentorio di 15 giorni, come puntualmente indicato all'art. 4.11 del Capitolato Speciale, cui si rinvia.
6. I pagamenti saranno effettuati secondo quanto sarà puntualmente disciplinato nei singoli contratti applicativi, subordinatamente all'erogazione a favore di Roma Servizi dei relativi importi ad opera di Roma Capitale.
7. A tali fini, Roma Servizi acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) e ove risulti inadempienza contributiva relativamente a personale dipendente dell'Appaltatore o del subappaltatore, impiegato nell'esecuzione del singolo contratto applicativo, Roma Servizi tratterà dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto

agli enti previdenziali e assicurativi, ai sensi dell'art. 30 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

8. Obblighi dell'Appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

L'Appaltatore si obbliga a comunicare a Roma Servizi, prima della stipulazione dei singoli contratti applicativi, gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, unitamente alle generalità ed al codice fiscale delle persone delegate ad operarvi.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nei contratti di subappalto con riguardo ai singoli contratti applicativi, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale i medesimi obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla suddetta L. 136/2010 vengono assunti dalle Parti contraenti.

In relazione a ciascun contratto applicativo, l'Appaltatore, il subappaltatore e il sub-contraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, devono darne immediata comunicazione a Roma Servizi ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Roma.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.

ART. 10 - CAUZIONE DEFINITIVA

1. L'Appaltatore ha costituito e prodotto la cauzione definitiva mediante rilasciata da in data, per un importo di € ... (euro/.),

calcolato ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/16 e s.m.i., fatta salva la riduzione di cui all'art. 93, comma 7, del D.lgs 50/16 e s.m.i. medesimo.

2. Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva garantisce l'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, incluso quello di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi e la regolare esecuzione degli stessi, nonché il risarcimento del danno derivante dall'eventuale inadempimento delle prestazioni di cui ai singoli contratti applicativi.
3. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a norma dell'art. 103, comma 5, del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii. in ragione dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero Accordo Quadro nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo pari al 20% sarà svincolato dopo il collaudo dei lavori oggetto dell'ultimo contratto applicativo e, comunque, non prima della scadenza del periodo di validità dell'Accordo Quadro. Qualora non siano affidati contratti applicativi a concorrenza dell'intero importo complessivo dell'Accordo Quadro, l'importo residuale della cauzione sarà comunque svincolato successivamente al collaudo dell'ultimo dei contratti applicativi stipulato ovvero successivamente alla scadenza dell'Accordo Quadro medesimo, salva diversa comunicazione della Roma Servizi.

ART. 11 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI E POLIZZA ASSICURATIVA

A norma dell'art. 103, comma 7, D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore è obbligato a stipulare le seguenti polizze assicurative valide per tutta la durata dell'Accordo Quadro:

- una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti o opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori, per un importo pari ad euro 1.000.000,00;
- una polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, che tenga indenne la stazione appaltante da ogni responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione degli interventi, per un importo di euro 5.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori del primo contratto applicativo e si estende all'intero periodo di esecuzione dell'intervento oggetto dell'ultimo contratto applicativo, fino alla data del certificato di collaudo. Copia della polizza deve essere trasmessa almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori del primo contratto applicativo.

ART. 12 - ADEMPIMENTI SPECIFICI DELL'APPALTATORE

1. L'Appaltatore dà atto che tutte le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro sono regolate, oltre che dal Capitolato Speciale, comprensivo degli allegati e disposizioni ivi richiamate, dalla vigente normativa in materia e richiamate nel Capitolato Speciale medesimo che qui si ha per intero riportato.
2. Tutela dei lavoratori L'Appaltatore è tenuto ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, nazionali e di zona, in vigore per il settore proprio delle attività medesime, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

3. Antimafia L'Appaltatore, con riguardo a ciascun contratto applicativo, è tenuto a comunicare preventivamente a Roma Servizi l'elenco delle imprese comunque coinvolte nelle attività di trasporto di materiali a discarica, trasporto e smaltimento rifiuti, fornitura e trasporto di: terra e materiali inerti, calcestruzzo e bitume, noli a freddo di macchinari, fornitura di ferro lavorato, fornitura con posa in opera, noli a caldo, autotrasporti e guardiania di cantieri, nell'ambito dell'esecuzione del presente appalto nonché ogni eventuale variazione di detto elenco. Sarà onere di Roma Servizi comunicare al Prefetto l'elenco delle imprese suddette, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia ai sensi del DPR n. 252/98.

ART. 13 - PENALITA'

1. In caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori rispetto al termine fissato nei singoli contratti applicativi, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,2% del relativo importo contrattuale.
2. Le penali relative a contratti applicativi differenti sono cumulabili fino alla concorrenza massima pari al 10% dell'importo dell'Accordo Quadro indicato al precedente art. 4, raggiunto il quale, Roma Servizi avrà facoltà di procedere alla risoluzione dell'Accordo Quadro per inadempimento, con conseguente incameramento del deposito cauzionale definitivo.
3. Gli importi delle penali saranno contabilizzati in detrazione, in occasione di ogni pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

4. Le penali saranno comminate previa contestazione scritta dell'inadempimento da parte di Roma Servizi con assegnazione di un termine di 10 giorni per eventuali osservazioni e/o deduzioni. Decorso infruttuosamente detto termine, senza che l'Appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni o ove queste non siano state ritenute valide, si procederà all'applicazione delle penali.
5. È sempre fatto salvo il diritto di Roma Servizi al risarcimento dell'eventuale maggior danno ai sensi dell'art. 1382 del Codice Civile.

ART. 14 - RISOLUZIONE

1. Fatte salve le previsioni contenute nel presente atto, l'Accordo Quadro si intenderà risolto di diritto ex art. 1456 Codice Civile nei seguenti casi:
 - venir meno in capo all'Appaltatore di uno o più requisiti previsti all'art. 80 del D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., ovvero requisiti di qualificazioni previsti per l'esecuzione dell'appalto;
 - violazione al Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui al precedente art. 8;
 - violazione della clausola di "Riservatezza", di cui al successivo art. 17;
 - violazione del codice di "Corporate Governance" e del Patto di Integrità di cui al successivo art. 18;
 - subappalto non autorizzato ovvero revoca dell'autorizzazione, a seguito di informativa interdittiva del Prefetto;
 - informativa interdittiva del Prefetto relativa all'Appaltatore.
2. Roma Servizi si riserva altresì la facoltà di risolvere l'Accordo Quadro:

- qualora l'ammontare delle penali complessivamente applicate per ritardato adempimento dei lavori dei singoli contratti applicativi superi il 10% dell'importo complessivo dell'Accordo Quadro;
 - per grave inadempimento pregiudizievole per l'esecuzione dell'Accordo Quadro ovvero del singolo contratto applicativo, qualora Roma Servizi abbia contestato l'inadempimento assegnando un termine per il corretto ed esatto adempimento e detto termine sia decorso inutilmente.
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà l'incameramento da parte di Roma Servizi del deposito cauzionale definitivo prestato dall'Appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno.
5. L'avvenuta risoluzione del contratto sarà notificata da Roma Servizi all'Appaltatore a cui spetterà soltanto il pagamento delle prestazioni effettuate regolarmente.

ART. 15 - SUBAPPALTO

1. Il subappalto è consentito, con riguardo a ciascun contratto applicativo, nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 105 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii.
2. In caso di subappalto, l'Appaltatore sarà responsabile dei lavori eseguiti dal subappaltatore, che resterà in ogni caso coobbligato in solido con l'Appaltatore stesso. Nei confronti del subappaltatore valgono i medesimi obblighi dell'Appaltatore e, in particolare si richiamano quelli in materia di tutela dei lavoratori di cui al precedente art. 12.2 e quelli in materia di tracciabilità finanziaria di cui al precedente art. 9.8.

ART. 16 - RECESSO

Ferma restando la facoltà di Roma Servizi di non procedere alla stipulazione di successivi contratti applicativi, è fatto altresì salvo il diritto della stessa di recedere in qualunque momento dal singolo contratto applicativo, previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, come disciplinato dall'art. 109 del D.lgs. 50/16 e ss.mm.ii.

ART. 17 - RISERVATEZZA

1. Con la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna irrevocabilmente a non divulgare ad alcuno e comunque a non utilizzare in alcun modo, elementi di qualsiasi genere o natura relativi a Roma Servizi di cui dovesse venire a conoscenza in virtù del presente Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi.
2. In caso di violazione di quanto sopra riportato il presente Accordo sarà risolto di diritto con conseguente incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 18 – GOVERNANCE E PATTO D'INTEGRITÀ

1. L'Appaltatore dà atto di essere a conoscenza dell'adozione da parte di Roma Servizi dei seguenti documenti, pubblicati nel sito societario: Modello organizzativo generale ex D.Lgs. n. 231/01 e s.m.i.; Piano di Prevenzione della Corruzione; Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e si impegna a rispettare, in proprio e per conto del proprio personale, l'insieme di principi, regole, procedure, valori e comportamenti in essi contenuti, in quanto parte integrante del presente atto e dei successivi contratti applicativi.

2. L'Appaltatore dà altresì atto che il "Protocollo di Integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del Gruppo Roma Capitale e di tutti gli Organismi partecipati", approvato con delibera di Giunta di Roma Capitale n. 40 del 27 febbraio 2015 e di cui all'allegato sub A), costituisce parte integrante del presente Accordo e di tutti i successivi contratti applicativi, ancorché non allegato materialmente.
3. Mediante la sottoscrizione del presente atto, l'Appaltatore si impegna:
 - a tenere e far tenere ai propri collaboratori e dipendenti, anche mediante le più opportune attività di informazione e formazione, un comportamento conforme alle prescrizioni degli atti richiamati nei precedenti capoversi. E comunque a garantire un comportamento tale da non esporre Roma Servizi ad alcun rischio di applicazione delle sanzioni;
 - a comunicare ogni e qualsiasi possibile violazione di cui venisse a conoscenza rispetto alle prescrizioni contenute nei suindicati atti;
4. In caso di violazione, Roma Servizi procederà alla risoluzione del presente Accordo Quadro.

ART. 19 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Ciascuna delle Parti dà e prende atto che, nel corso dell'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli contratti applicativi, potrebbero essere scambiate e ritenute dalla parte ricevente, informazioni, dati e/o notizie che sono oggetto di tutela ai sensi del D.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. recante Testo Unico delle norme in materia di tutela dei dati personali (Codice Privacy); e che tali informazioni potrebbero essere inserite

all'interno di banche dati gestite da ciascuna delle Parti per rispondere alle proprie finalità organizzative.

2. Ciascuna delle Parti, pertanto, con la sottoscrizione del presente atto:

- presta il proprio consenso al trattamento di dati, informazioni e notizie che la riguardano ad opera dell'altra, e dichiara di aver ricevuto idonea informativa prevista dall'articolo 13 del Codice Privacy circa le finalità e le modalità del trattamento e di essere a conoscenza dei propri diritti ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacy;
- si impegna, in qualità di autonomo Titolare del trattamento, a rispettare ogni e tutti gli obblighi previsti dal Codice Privacy qualora nell'esecuzione del contratto sia necessario trattare dati di soggetti terzi, assumendosene in proprio ogni connessa responsabilità.

ART. 20 - ALTRE CONDIZIONI

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto, valgono le condizioni contenute e/o richiamate nella Bando di gara n. 9/2017, nel Disciplinare di Gara, nel Capitolato Speciale e negli atti ad esso allegati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, unitamente all'offerta economica dell'Appaltatore.

ART. 21 - SPESE DI STIPULAZIONE

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti la stipulazione del presente Accordo Quadro e di tutti i contratti applicativi.

ART. 22 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie inerenti l'interpretazione ed esecuzione del presente Accordo Quadro e dei contratti applicativi sono di competenza esclusiva del Foro di Roma.

ART. 23 – STIPULAZIONE

Il presente Accordo Quadro e i contratti applicativi sono stipulati dai rappresentanti delle Parti in modalità elettronica, secondo la disciplina vigente.

Stipulato il

per Roma Servizi per la Mobilità S.r.l.

per l'Appaltatore

(.....)

(.....)

Il sottoscritto, in qualità di della società, Codice Fiscale e Partita IVA n., dichiara ad ogni effetto di legge che le prestazioni oggetto del presente contratto sono effettuate in regime di impresa e che le stesse, pertanto, sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

(.....)